



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 14/14/CSP

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ ONE SAT S.R.L.
(AUTORIZZATA ALLA DIFFUSIONE DEL PROGRAMMA TELEVISIVO
SATELLITARE “NEW ONE - CH. 917”) PER LA VIOLAZIONE
DELL’ARTICOLO 36BIS, COMMA 1, LETT. G) DEL DECRETO LEGISLATIVO
31 LUGLIO 2005, N. 177, PER LA VIOLAZIONE DEL CODICE DI
AUTOREGOLAMENTAZIONE TV E MINORI, PARAGRAFI 3.1 e 4.1, IN
COMBINATO DISPOSTO CON L’ARTICOLO 34, COMMA 6, DEL DECRETO
LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177, NONCHE’ PER LA VIOLAZIONE
DELL’ARTICOLO 1, COMMA 26, DEL DECRETO LEGGE 23 OTTOBRE 1996,
N. 545 CONVERTITO CON LEGGE 23 DICEMBRE 1996, N. 650**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 30 gennaio 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177 e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della Radiotelevisione*” pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 150, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 marzo 2010, n.73, recante il “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 giugno 2008, n. 132;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n.120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 luglio 2012, n. 176;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 23 ottobre 1996, n. 249, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 23 dicembre 1996, n. 300;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 31 marzo 2006, n. 76, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 23/07/CSP del 22 febbraio 2007 recante: “*Atto di indirizzo sul rispetto dei diritti fondamentali della persona e sul divieto di trasmissioni che presentano scene pornografiche*” pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 16 marzo 2007, n. 63;

VISTA la delibera n. 447/12/CONS del 4 ottobre 2012 con la quale l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha ordinato alla società One Sat S.r.l. con sede legale in Roma, via dei Carvili n. 51, autorizzata alla diffusione del programma televisivo satellitare “*New One – ch. 917*” di pagare la sanzione amministrativa di euro 38.734,00 (trentottomilasettecentotrentaquattro/00), per la violazione dell’articolo 1, comma 26, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650 per aver trasmesso programmi promozionali di servizi “*audiotex*” interattivi in data 27 gennaio 2012 nella fascia compresa tra le ore 07:00 e le ore 23:00;

VISTA la delibera n. 76/13/CONS del 6 febbraio 2013 con la quale l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha ordinato alla medesima società One Sat S.r.l. di pagare la sanzione amministrativa di euro 51.646,00 (cinquantunomilaseicentoquarantasei/00), per la violazione dell’articolo 1, comma 26, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650 per aver trasmesso sul programma “*New One – ch. 917*” propaganda di servizi “*audiotex*” interattivi in data 29 novembre 2011 dalle ore 13:35 alle ore 13:50 ed in data 20 aprile 2012, dalle ore 10:41 alle ore 10:56;

VISTO l’atto della Direzione servizi media dell’Autorità in data 17 settembre 2013, n.85/13/DISM N°PROC.2551/FB, notificato in data 19 settembre 2013, con il quale veniva contestata alla società One Sat S.r.l. con sede legale in Roma, via dei Carvili n.51, autorizzata alla diffusione del programma televisivo satellitare “*New One – ch. 917*”, la violazione dell’articolo 36bis, comma 1 lett. g), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, la violazione delle disposizioni del Codice di autoregolamentazione TV e minori, con particolare riguardo ai paragrafi 3.1 e 4.1, dello stesso, in combinato disposto con l’articolo 34, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonché la violazione dell’articolo 1, comma 26, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650 per la trasmissione di propaganda di servizi audiotex a carattere erotico recante scene pornografiche potenzialmente nociva per lo sviluppo dei minori in data 3 febbraio 2013 dalle ore 00:05 alle ore 23:59 nonché in data 6 e 7 aprile 2013 dalle ore 00:00 alle ore 23:59;

RILEVATO che la società One Sat S.r.l. non ha presentato memorie giustificative né ha chiesto di essere sentita presso l’Autorità sui fatti oggetto della contestazione;

RILEVATO che alle emittenti televisive:

- è fatto divieto di trasmettere comunicazioni commerciali audiovisive che possano arrecare pregiudizio fisico o morale ai minori senza adottare accorgimenti tecnici atti ad escluderne la visione al pubblico minorenne;

- è fatto obbligo di effettuare un controllo particolare sui promo e sulla pubblicità e di non trasmettere pubblicità e autopromozioni che possano ledere l'armonico sviluppo della personalità dei minori o che possano costituire fonte di pericolo fisico o morale per i minori, dedicando particolare attenzione alla fascia protetta;

- è fatto divieto di propagandare servizi di tipo interattivo *audiotex* e *videotex* (quali "linea diretta" conversazione, "messaggerie locali", "chat line", "one to one", "hot line") nelle fasce di ascolto e di visione comprese tra le ore 7:00 e le ore 24:00;

RITENUTO, pertanto, di confermare quanto rilevato in sede di accertamento in ordine alla violazione da parte della società One Sat S.r.l., autorizzata alla diffusione del programma televisivo satellitare "*New One – ch. 917*", dell'articolo 36bis, comma 1 lett. g), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, nonché alla violazione delle disposizioni del Codice di autoregolamentazione TV e minori, con particolare riguardo ai paragrafi 3.1 e 4.1, dello stesso, in combinato disposto con l'articolo 34, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 ed altresì alla violazione dell'articolo 1, comma 26, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650 per la trasmissione di propaganda di servizi audiotex in data 3 febbraio 2013 dalle ore 00:05 alle ore 23:59 nonché in data 6 e 7 aprile 2013 dalle ore 00:00 alle ore 23:59;

RILEVATO che:

- nei casi di inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 36bis, comma 1, lett. g), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 è prevista l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00) a euro 258.228,00 (duecentocinquantottomiladuecentoventotto/00) ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lett. a) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;

- nei casi di inosservanza delle disposizioni a tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione Tv e minori è prevista l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25.000,00 (venticinquemila/00) a euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00);

- per la violazione del disposto dell'articolo 1, comma 26, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650 è prevista l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), a euro 258.228,00 (duecentocinquantottomiladuecentoventotto/00), ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

RILEVATO che per la natura dei fatti che le costituiscono e per le modalità di condotta le violazioni contestate con provvedimento n. 85/13/DISM N°PROC.

2551/FB, presentano caratteri fondamentali comuni riconducibili ad un'unica azione (trasmissione di propaganda di servizi "*audiotex*") realizzando un concorso formale di illeciti amministrativi che in base all'articolo 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689 è soggetto alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata sino al triplo;

RITENUTO, in applicazione alla violazione con la medesima azione delle disposizioni di cui agli articoli 36bis, comma 1 lett. g), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dei paragrafi 3.1 e 4.1 del Codice di autoregolamentazione TV e minori, e dell'articolo 1, comma 26, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, di dover determinare la sanzione di base nella misura del doppio del minimo edittale in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della citata legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*: sebbene in linea teorica essa debba ritenersi elevata, stante la evidente e pervasiva natura pregiudizievole per lo sviluppo fisico e morale dei minori del contenuto pornografico delle comunicazioni commerciali oggetto di contestazione, la stessa si valuta di media entità in considerazione del ridotto bacino di utenza di un programma satellitare come "*New One*" rispetto a quello delle emittenti nazionali, in funzione dell'accesso ai programmi limitato ai soli abbonati SKY e tale pertanto da provocare limitati effetti pregiudizievoli per gli utenti finali;
- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: si prende atto che la società in questione non ha posto in essere alcun comportamento in tal senso;
- con riferimento *alla personalità dell'agente*: va valutato che la società One Sat S.r.l., pur essendo destinataria di ulteriori provvedimenti sanzionatori emessi per fatti analoghi da questa Autorità oltre che nei confronti del programma "*New One*" (cfr. delibera n. 447/12/CONS del 4 ottobre 2012 e delibera n. 76/13/CONS del 6 febbraio 2013), anche nei confronti dei programmi "*One*" (cfr. delibera n. 7/13/CSP del 10 gennaio 2013 e delibera n. 77/13/CONS del 6 febbraio 2013) e "*Just One*" (cfr. delibera n. 446/12/CONS del 4 ottobre 2012, n. 480/12/CONS del 18 ottobre 2012 e n.74/13/CONS del 6 febbraio 2013), dei quali è responsabile oltre al programma "*New One*", ha persistito nel medesimo comportamento illegittimo (trasmissione di propaganda di servizi "*audiotex*") non ritenendo, nel corso di alcun procedimento avviato nei suoi confronti, di avvalersi degli istituti della partecipazione con la presentazione di memorie giustificative o richieste di audizione, rendendosi temporaneamente assente nel corso delle operazioni di notifica a mezzo servizio postale degli atti ad essa destinati e non ottemperando agli ordini dell'Autorità con conseguente assoggettamento a procedure di riscossione coattiva;
- con riferimento *alle condizioni economiche dell'agente*: si osserva che le stesse, in considerazione del fatturato realizzato dalla società One Sat S.r.l. nell'esercizio di bilancio 2012, pari ad euro 143.583,55, risultano tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come di seguito determinata;

RILEVATO che nel caso di specie la violazione più grave risulta essere quella delle disposizioni a tutela della fascia debole degli utenti costituita dal pubblico minorenni e pertanto l'inosservanza delle disposizioni di cui ai paragrafi 3.1 e 4.1 del

Codice di autoregolamentazione TV e minori in combinato disposto con l'articolo 34, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e s.m.i., per la quale è prevista dall'articolo 35, comma 2, dello stesso decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, così come modificato dall'articolo 8-*decies* del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25.000,00 (venticinquemila/00) a euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00);

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni contestate con provvedimento n. 85/13/DISM N°PROC. 2551/FB nella misura del doppio del minimo edittale previsto per la singola violazione più grave pari ad euro 50.000,00 (cinquantamila/00), aumentata al doppio, pari ad euro 100.000,00 (centomila/00) in considerazione del numero di disposizioni violate (tre) secondo il criterio del cumulo giuridico delle sanzioni di cui all'articolo 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità;

ORDINA

alla società One Sat S.r.l. con sede legale in Roma, via dei Carvili n. 51, autorizzata alla diffusione del programma televisivo satellitare *"New One - ch 917"*, di pagare la sanzione amministrativa di euro 100.000,00 (centomila/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione dell'articolo 36bis, comma 1 lett. g), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, nonché per la violazione delle disposizioni del Codice di autoregolamentazione TV e minori, con particolare riguardo ai paragrafi 3.1 e 4.1, dello stesso, in combinato disposto con l'articolo 34, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 ed altresì per la violazione dell'articolo 1, comma 26, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 evidenziando nella causale *"Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n.14/14/CSP"*, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge 24 novembre 1981, n. 689.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento *"delibera n.14/14/CSP"*.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall'Autorità sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione (corrispondenti a euro 516,00) a lire duecento milioni (corrispondenti a euro 103.291,00) irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell'articolo 133, lett. l) del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 30 gennaio 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani